

DELIBERAZIONE 1 FEBBRAIO 2018
42/2018/A

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1005^a riunione del 1 febbraio 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito: Codice Privacy);
- il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito: Regolamento), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito: RPD);
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento ed assetto organizzativo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 78/10, con cui sono stati nominati i responsabili del trattamento dei dati personali dell'Autorità, in conformità alle previsioni del Codice Privacy;
- le deliberazioni dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A, 31 gennaio 2017, 36/2017/A e 2 febbraio 2017, 38/2017/A, relativamente all'attribuzione di incarichi nell'ambito del vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018;
- le linee guida del Gruppo di lavoro ex articolo 29 della direttiva 95/46/CE sul RPD, nella versione emendata ad aggiornata in data 5 aprile 2017.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento, all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), prevede l'obbligo per il titolare e il Responsabile del trattamento di designare il RPD *“ogniqualevolta il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”*;
- il Regolamento, alla Sezione 4, prevede tra l'altro che il RPD:
 - a) *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”* (articolo 37, paragrafo 6);
 - b) deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”* (articolo 37, paragrafo 5);
 - c) *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97);
 - d) non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti e deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali (articolo 38);
- ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, il Segretario Generale supporta l'Autorità con riguardo, tra l'altro, al coordinamento funzionale delle misure di sicurezza dei dati sensibili e riservati oggetto di trattamento da parte dell'Autorità;
- l'Autorità, Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, è tenuta alla designazione del RPD, ricadendo nella fattispecie prevista dall'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento.

RITENUTO:

- necessario adeguare la propria struttura organizzativa alle previsioni del Regolamento procedendo, in primo luogo, alla individuazione del RPD, in ragione del suo ruolo propositivo e delle indicazioni di priorità segnalate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- opportuno, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione dell'Autorità, dei trattamenti di dati personali effettuati, nonché del ruolo, compiti e funzioni attribuite dal Regolamento al RPD, individuare quest'ultimo tra i dirigenti dell'Autorità in possesso delle caratteristiche, requisiti e competenze richiesti dal Regolamento medesimo;

- in esito di verifica effettuata nell'ambito delle professionalità di livello dirigenziale presenti in Autorità che la dottoressa Patrizia Cardillo, Vicesegretario Generale, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica, delle competenze e delle condizioni di cui alla Sezione 4, del Regolamento e pertanto idonea a svolgere le funzioni di RPD

DELIBERA

1. di designare la dottoressa Patrizia Cardillo quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 2016/679/UE;
2. di stabilire che il RPD, nel rispetto dei requisiti e delle prerogative previste dalla Sezione 4 del Regolamento, è incaricato di svolgere i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, ai responsabili del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire al titolare del trattamento un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
 - d) cooperare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per le questioni connesse al trattamento dei dati;
 - e) tenere il registro contenente l'insieme e la sintesi delle specifiche attività di trattamento dell'Autorità che rimangono sotto la responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni dagli stessi impartite;
 - f) trasmettere all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sullo stato di attuazione della normativa in materia di protezione di dati personali;
3. di assicurare, al RPD, attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, tutto il sostegno e le risorse, anche economiche, necessarie per assolvere i compiti e funzioni previsti dal Regolamento;

4. di dare mandato al Segretario Generale e al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le azioni di competenza;
5. di pubblicare il nominativo e i dati di contatto del RPD e di comunicarli all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2017 e successivi;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni